

dei nostri bravi parlamentari ancora una volta, e specificamente, all'istituto matrimoniale romano: il quale era diverso dal concubinato e riusciva a conciliare l'assenza di requisiti giuridici formali (celebrazione matrimoniale, dichiarazione pubblica di divorzio ecc.) col rispetto del principio monogamico (del principio: un rapporto matrimoniale alla volta).

Principio, quello monogamico, che non sembra essere presente nell'art. 1 co. 1 della proposta, là dove si dice che la legge si riferisce ai « rapporti fra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno tre anni e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico ». Questa disposizione, che non è esplicitamente relativa a due persone di sesso diverso (si tratta di un'omissione o si vogliono tutelare anche le unioni omosessuali?), spalanca troppo facilmente le porte alla possibilità, per gli esponenti del gallismo italico, di darsi, per esempio mediante il ricorso a molteplici atti di notaio (i quali atti più di quanto viene dichiarato dalle stesse parti non possono far « risultare »), di darsi, dicevo, alla poligamia.

POSTILLA TERZA: PLINIO E IL VOTO SEGRETO.

Nella grande battaglia, che si è svolta nel parlamento italiano per l'abolizione quasi totale del voto segreto (quindi, degli agguati dei così detti franchi tiratori, ma anche della relativa autonomia di molti parlamentari più deboli di reni dalla prepotenza delle segreterie dei loro partiti) sono state usate dall'una e dall'altra parte (ma sopra tutto dagli accesi sostenitori del voto palese) argomentazioni di ogni sorta, non tutte di eccellente qualità. Ad un certo punto un importante uomo politico ha pensato bene di tirare in ballo, a favore del voto palese, una citazione di Plinio il Vecchio (dopo di che non ci si venga a dire che il diritto romano non serve). Ma l'opposizione di sinistra ha subito ribattuto, a seguito di sollecito controllo, che la citazione non risale a Plinio il Vecchio, bensì a suo nipote Plinio il Giovane e che questi, anziché lodare il voto palese, viceversa lo criticava (dopo di che non ci si venga a dire che non serve l'opposizione).

Vivamente compiaciuto della dotta diatriba, mi sono sforzato di leggere lo squarcio di Plinio *junior* anch'io ed ho riscontrato, salvo errore, che esso non riguarda la votazione delle leggi (attribuzione specifica degli odierni parlamenti), ma è relativo ai *suffragia* elettorali che il se-

* In *Labeo* 35 (1989) 132 s.

nato era chiamato a dare, nel periodo del principato traiano, in ordine ad alcune candidature magistratuali. Nella lettera all'amico Mesio Massimo, infatti, Plinio (*ep.* 3.20) denuncia l'eccesso di discussioni e di controversie cui si era pervenuti in senato a causa del voto palese sulle candidature e afferma, con richiamo alla *lex tabellaria* (evidentemente, la *lex Gabinia* del 139 a.C.), che, per porre fine allo scandalo, i senatori del suo tempo *ad tacita suffragia quasi ad remedium decurrerunt*.

Plinio il Giovane, insomma, non era utilizzabile in modo pertinente né dalla maggioranza, né dall'opposizione. Tanto più che, nella lettera citata, egli, dopo aver dato notizia della decisione in pro del voto segreto adottata dai suoi colleghi senatori, continua chiedendosi se il *remedium* del *suffragium* mediante *tabellae* non possa, a sua volta, comportare guai (*Sed vereor ne, procedente tempore, ex ipso remedio vitia nascantur*). Vi è il pericolo, infatti, che nella votazione segreta si insinuï l'impudenza. Perché in quanti di noi si mantiene in segreto lo stesso scrupolo di correttezza che in pubblico?

Tanto per completezza di cronaca: i sostenitori del voto segreto, cui andavano, sia detto per schiettezza, i pieni favori di chi scrive questa nota, sono stati, nel parlamento italiano, sonoramente battuti.

POSTILLA QUARTA: ATTACCHI AL DIRITTO ROMANO.

Paolo Grossi, storico del diritto assai fine, che è fiorentino e giustamente ci tiene, ha dedicato un interessante e dottissimo volume ad una rivista giuridica fiorita a Firenze per poco più di quattro anni sul finire del secolo scorso e intitolata ambiziosamente « La scienza del diritto privato » (G. P., « *La scienza del diritto privato* ». *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo: 1893-1896* [Milano, Giuffrè, 1988] p. IX-206).

Naturalmente, come era da attendersi, l'a. non si mantiene al dato provincialistico del periodico che analizza, ma, indottovi anche dalla lo-devole apertura del periodico stesso a tutte le voci che avevano più peso in quei tempi in Italia, esce spesso e volentieri dalla ristrettezza del dato per occuparsi sobriamente, ma approfonditamente, delle principali questioni che erano allora sul tappeto (un « allora », ormai svanito, in cui, tra l'altro, si facevano sentire nel campo del diritto, pur se non riuscivano ad affermarvisi, le idee socialistiche). Una lettura, insomma, quella del

* In *Labeo* 35 (1989) 128 s.